

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1976, n. 24.

Ulteriore finanziamento per l'esercizio 1976 del fondo di cui alla legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Per provvedere alle spese impreviste derivanti dal sisma del 6 maggio 1976, lo stanziamento di cui al capitolo 6700 del Bilancio di Previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1976 è incrementato di lire 500.000.000.

All'onere previsto dalla presente legge si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal Cap. 5250 « Fondo di riserva per spese impreviste » del Bilancio di Previsione medesimo.

Variazioni al Bilancio:

In diminuzione: Cap. 5250 Lire 500.000.000.

In aumento: Cap. 6700 Lire 500.000.000.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 9 luglio 1976

Tomelleri